

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1686 del 30 dicembre 2022

Proroga della Convenzione tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri, Comando Regione CC. Forestale "Veneto", regolante l'esecuzione di attività finalizzate alla Salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed al disinquinamento del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, di cui alla D.G.R. n. 1608 del 24/11/2020.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva la proroga della durata della Convenzione, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1608/2021, per la durata di ulteriori due annualità, fino al 28 ottobre 2024, in attuazione dell'art. 5 della Convenzione stessa, in relazione alla necessità di portare a termine le attività finalizzate alla Salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed al disinquinamento del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha, tra le principali finalità, la salvaguardia ambientale, storico artistica e culturale della Laguna di Venezia e definisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le principali attribuzioni di competenza ai diversi soggetti istituzionali: lo Stato, la Regione del Veneto e gli Enti Locali.

Alla Regione del Veneto sono demandati principalmente i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Nel contesto delle normative ambientali, si è nel tempo definito un quadro di riferimento in cui devono inserirsi le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, con l'entrata in vigore delle Direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/105/CE, 2009/147/CE e 2013/39/CE e del loro recepimento a livello nazionale con il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 260/2010, il D. Lgs. n. 219/2010 e il D. Lgs. n. 172/2015.

In tale contesto la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1033 del 28 luglio 2020, nel recepire il piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e dalla revoca di assegnazioni di precedenti riparti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 del 10/12/2019, ha assegnato un finanziamento di euro 100.000,00 a favore dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale Veneto, per un Accordo di collaborazione relativo ad attività finalizzate alla tutela ambientale della Laguna di Venezia (scheda A/5).

La scelta di avvalersi della collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per l'esecuzione di specifiche attività di tutela ambientale rientra nel contesto normativo definito principalmente dalla Legge 6 febbraio 2004, n. 36, art. 4, comma 1, in base alla quale le Regioni hanno la possibilità di stipulare convenzioni per l'affidamento di funzioni e compiti di propria competenza al Corpo forestale dello Stato, secondo principi e criteri generali comuni definiti a livello nazionale. In tale ambito, in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale (AQN) recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni, che disciplina l'ambito giuridico delle convenzioni con cui le Regioni interessate intendono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Si precisa che, con il D. Lgs. n. 177/2016, è stata riconosciuta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle Regioni stesse, sulla base del sopracitato AQN approvato in data 15 dicembre 2015.

Successivamente, la Regione del Veneto e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno sottoscritto una apposita Convenzione, rispettivamente in data 05 aprile 2018 e 09 maggio 2018, per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito della materie di competenza regionale, individuando, tra gli altri compiti, l'espletamento di attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale), nonché attività di collaborazione nell'ideazione e nella realizzazione di attività

di promozione, educazione e divulgazione in materia ambientale.

In tale contesto, con la Deliberazione n. 1608 del 24/11/2020, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri, Comando Regione CC. Forestale "Veneto", per l'esecuzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, di specifiche attività finalizzate alla tutela ambientale nell'ambito della Laguna di Venezia, da attuarsi di concerto con le competenti Strutture della Regione del Veneto, che prevede, in particolare:

- attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque lagunari e del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, ai sensi della Dir. 2000/60 CE, da effettuarsi in sinergia con ARPAV;
- collaborazione in indagini, studi e ricerche sugli inquinanti emergenti, come PFAS, microplastiche, PBDE (Poli Bromo Difenil Eteri - ritardanti di fiamma), in Laguna di Venezia e nel Bacino scolante, in sinergia con ARPAV;
- collaborazione nella stesura del piano di gestione e monitoraggio attivo delle aree delle Casse di Colmata B e D-E, facenti parte del Demanio regionale;
- attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 -Zona di Protezione Speciale IT3250046 "Laguna di Venezia" (Direttiva n. 2009/147/CE "Uccelli") e nel Sito di Interesse Comunitario IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat");
- supporto nelle attività di controllo nelle aree soggette a bonifica ambientale nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia;
- attività informative e di educazione ambientale mirate alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

La durata della Convenzione è stata fissata in un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 28 ottobre 2021, con la possibilità di proroga per due ulteriori annualità, d'intesa tra le parti, come previsto dall'art. 5 della Convenzione stessa.

In tale contesto, con nota prot. n. 6/15-1/2022 del 30 marzo 2022, acquisita agli atti con protocollo n. 146522, pari data, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" ha comunicato l'avvio delle attività, per cui, in attuazione dell'art. 6, c. 2, della citata Convenzione, la Regione del Veneto ha provveduto all'erogazione del primo acconto di € 30.000,00, pari al 30% dell'importo complessivo del contributo, stabilito in € 100.000,00.

In data 03/11/2022, si è tenuta una riunione tecnica nel corso della quale è stato fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento di quanto previsto dalla Convenzione in oggetto, con particolare riferimento alle attività di supporto per avviare il procedimento di cui all'art. 253 del D. Lgs. 152/2006, relativo alla disciplina degli oneri reali nei procedimenti di bonifica ambientale, in particolare per il Sito della Ex C&C di Pernumia (PD), come riportato nella relazione trasmessa con nota acquisita agli atti con protocollo n. 548539 del 28/11/2022.

In ragione della complessità delle attività oggetto della Convenzione, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" ha manifestato l'esigenza di avvalersi della possibilità di proroga dell'atto, specificando, per le vie brevi, l'intenzione di richiedere la proroga dei termini per un periodo di due anni. Successivamente, con nota prot. 549960/2022, il Comando ha formalizzato la richiesta di prorogare la Convenzione per ulteriori due annualità, fino al 28 ottobre 2024, come previsto dall'art. 5 dell'atto in oggetto.

Si precisa che la copertura finanziaria per il completamento delle attività previste dalla Convenzione in argomento è garantita dalla quota residuale del contributo, pari ad € 70.000,00, già impegnato con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 112/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", la Direttiva n. 2000/60/CE "Acque", la Direttiva n. 2008/105/CE, la Direttiva n. 2009/147/CE "Uccelli" e la Direttiva n. 2013/39/CE;

VISTI il D. Lgs. n. 152/2006, il D.M. 17/07/2009, il D. Lgs. n. 85/2010, il D.M. 260/2010, il D. Lgs. n. 219/2010, il D. Lgs. n. 172/2015;

VISTI la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 e il D. Lgs. n. 177 del 2016;

VISTA la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17;

VISTA la DCR n. 150 del 10 dicembre 2019;

VISTA la DGR n. 1033 del 28 luglio 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prorogare al 28 ottobre 2024 la validità della Convenzione tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri, Comando Regione CC. Forestale "Veneto", regolante l'esecuzione di attività finalizzate alla Salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed al disinquinamento del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, di cui alla D.G.R. n. 1608 del 24/11/2020.
3. Di confermare che la copertura finanziaria per il completamento delle attività previste dalla Convenzione in oggetto è garantita dall'importo residuo del contributo, pari ad € 70.000,00, già impegnato con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 112 del 30/11/2020.
4. Di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto.
5. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 e del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale CC. Forestale "Veneto" e ad ARPAV.